

Comune di Stazzano

Provincia di Alessandria



Piazza Risorgimento n.6 Tel. 014365303 Fax 014362890 P.I. 00465090066 E-Mail: info@comune.stazzano.al.it
PEC: protocollo@pec.comune.stazzano.al.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 7

Data 28.05.2024

OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto, del mese di maggio, alle ore 18:30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati in sessione di prima convocazione, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti/Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti/Assenti
1	BAGNASCO PIERPAOLO	Presente	7	REBUFFO ROBERTO	Assente
2	CASONATO FLAVIO	Presente	8	MONTESSORO ALESSIA	Assente
3	RODRIGO DANIELA	Presente	9	SPROCATO BARBARA	Presente
4	MERLASSINO LUIGI	Presente	10	LASAGNA CAMILLA	Assente
5	ZERBINATI ENRICO	Presente	11	MORANDO MATTEO	Presente
6	GATTI MARCO	Presente			

Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri Rebuffo Roberto, Montessoro Alessia e Lasagna Camilla.

Presiede il Sig. ZERBINATI ENRICO, nella sua qualità di presidente.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Roberta Nobile, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 8 consiglieri su n.11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

ATTESO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 30 settembre 2014, il quale, all'art. 10, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario;

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 del 03.08.2021 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, predisposto ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021 e validato dal CSR, ente territorialmente competente in data 18.04.2024 ed approvato dal CdA in data 18.04.2024 con provvedimento n. 15, dal quale emergono costi complessivi lordi per l'anno 2024 di € 397.771,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 137.865,00
COSTI VARIABILI € 259.906,00

ATTESO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- le detrazioni da scalare in proporzione dalla parte fissa e dalla parte variabile ammontano complessivamente ad € 17.854,00;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTO in particolare il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI (allegato A);

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2024, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATI infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021."

e il successivo comma 15-ter che così dispone:

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'Ente come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione semplificato 2024/2026;

VISTA la propria deliberazione n. 24 del 21.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 228/2021, come modificato dall'articolo 43 del D.L. 17/2022, secondo il quale il termine ordinario per approvare tariffe e regolamenti Tari è fissato al 30 aprile dell'anno di riferimento, salvo il caso in cui il termine di approvazione del bilancio di previsione sia stato fissato ad una data successiva al 30 aprile: nel qual caso anche il termine per l'approvazione delle tariffe e del regolamento Tari coincide con quello fissato per l'approvazione del bilancio;

CONSIDERATO che in data 30 aprile 2024 la Commissione Finanze del Senato ha approvato l'emendamento al DL 39/2024 ai sensi del quale *“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”*;

VISTA la L. n. 67 del 23/05/2024 di conversione del D.L. n. 39 del 29/03/2024 con la quale è stato confermato il differimento al 30 giugno 2024 del termine per l'approvazione da parte dei Comuni dei Piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (Tari);

VISTO l'art. 38 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 ai sensi del quale *“i Consigli durano in carica fino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”*;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario, validato dal CSR in data 18.04.2024, è stato trasmesso all'Ente il 19.04.2024 e che pertanto non è stato possibile convocare il Consiglio entro il termine imposto dall'art. 38 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATA la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe TARI in quanto il termine del 30 giugno previsto dal D.L. n. 39 del 29/03/2024 convertito con L. n. 67 del 23/05/2024 è termine perentorio e decadenziale;

DATO ATTO che l'8 e il 9 giugno è previsto il turno elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e dato atto che a norma dell'art. 40 D.Lgs. 267/2000 la prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione;

CONSIDERATO che la predetta tempistica non assicura il rispetto del termine del 30 giugno per l'approvazione della TARI, quale termine perentorio e decadenziale;

RITENUTO per tale motivazione considerare il presente atto come urgente e improrogabile;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- UR1a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

CONSIDERATO che le citate componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti, ma che verranno addebitate sulla seconda rata in aggiunta all'importo dell'imposta TARI con il codice tributo 3944;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, formulati, a mente dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dei servizi finanziari;

Con il seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del piano finanziario allegato alla presente sotto la lettera A) approvando le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano alla presente sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che viene assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- 3) Di confermare i seguenti termini di pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2024:
 - prima rata/rata unica: 15/09/2024
 - seconda rata saldo: 30/11/2024
- 4) Di dare atto che si conferma anche per l'anno 2024 l'aliquota per il Tributo Ambientale (Tefa) del 5%;
- 5) Di dare atto che sono inserite, a norma della Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif, a far data dal 1° gennaio 2024, le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti nella misura pari ad € 0,10 per utenza per anno e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Successivamente, con separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Zerbinati Enrico

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Roberta Nobile

PARERI EX ARTICOLI 49 E 97 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 28.05.2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto , in qualità di Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto esprime:

- parere FAVOREVOLE

Stazzano, lì 28.05.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Francesca Gay

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Stazzano, in ordine alla regolarità contabile del presente atto esprime:

- parere FAVOREVOLE

Stazzano, lì 28.05.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Francesca Gay

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data, 05.06.2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Roberta Nobile

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il 16.06.2024 ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.

Data, 20.06.2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Roberta Nobile

E' copia conforme all'originale.

Data, 05.06.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Nobile